

**TRIBUNALE DI BARI**

**Sezione Fallimentare**

**Ricorso per piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e segg.  
D.Lgs. 14/2019**

Per conto del ricorrente Varrese Michele, nato a Gravina in Puglia il 21.04.1973 ed ivi residente alla Via Richard Wagner, 4, Cod. Fisc. VRR MHL73 D21E 155W, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Regano ed elettivamente domiciliato nel medesimo studio al C.so Vittorio Veneto, 6/B, cod. fisc. RGN SVR77 B13A 662H giusta procura in atti, il quale dichiara di ricevere informazioni presso la PEC: [regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it](mailto:regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it)

**P R E M E S S O   C H E**

Il ricorrente:

- risulta essere debitore civile non fallibile in condizione di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 14/2019;
- in data 07.03.2023 ha depositato istanza di designazione di professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine degli Avvocati di Bari, che in data 14.03.2023 ha nominato all'uopo l'Avv. Maria Cristina Caporale, con studio in Gravina in Puglia (BA) alla Via Nazario Sauro, 13, nell'ambito della procedura n. 22/2023, la quale, in data 15.03.2023, ha accettato il nominato incarico ; **(all. 1 – istanza nomina O.C.C.)**
- con l'assistenza dello scrivente difensore in qualità di advisor, ha preso immediati contatti con il nominato O.C.C., rappresentando la propria situazione personale e patrimoniale contestualmente le ragioni del proprio sovraindebitamento esponendo lo stato patrimoniale con masse attive e passive;
- a seguito dell'incontro intercorso presso lo studio del nominato professionista facente funzioni di O.C.C., ha maturato la convinzione che la scelta auspicabile tra le varie opzioni offerte dal

nuovo Codice della Crisi è quella della Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e segg. D.Lgs. 14/2019.

Tanto premesso, visti gli art. 67 e segg. D.Lgs. 14/2019, il ricorrente  
deposita all'O.C.C.

1. istanza designazione O.C.C.
2. Verbale di audizione;
- 3 Estratto di nascita
- 4 Estratto previdenziale
- 5 Certificato stato di famiglia
6. Bonifico per mantenimento
7. Dichiarazione redditi
- 8 Lettera di dimissioni
9. Cedolino Naspi per disoccupazione
- 10 Visura PRA
- 11 Comunicazione giacenza c/c Banca Popolare Puglia e Basilicata
- 12 Comunicazione saldo Postepay

Sussistendo, quindi, le condizioni tutte previste dalla legge,

si espone

**In ordine ai requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento**

Sotto il profilo oggettivo la situazione del ricorrente rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni.

Ricorrono tutti i presupposti di ammissibilità di cui al D.Lgs. 14/2019, in quanto il ricorrente:

> versa in una incolpevole situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art.2, co.1, lett.c, D.Lgs.14/2019, trovandosi in stato di insolvenza ai sensi dell'art.2, co.1, lett.b, del citato decreto

**SAVERIO REGANO**

**AVVOCATO**

Corso Vittorio Veneto, 6– 70123 Bari

Posta elettronica:

[regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it](mailto:regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it)

Cell: 339 4435981

legislativo, ossia in uno stato che “...si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”;

> non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II, Sez. III, di cui al D.lgs.14/2019;

> non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti alla domanda né ha beneficiato dell'esdebitazione;

> non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

**altresi**

> è consumatore ai sensi dell'art.2, co. 1, lett.b, D.Lgs.14/2019, ossia “*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana, professionale eventualmente svolta, anche se socia illimitatamente responsabile di una società di persone o di una s.a.p.a., ma limitatamente ai debiti estranei a quelli sociali*”

> ai sensi dell'art. 67 consente al debitore la possibilità di falcidiare i debiti derivanti da finanziamenti a condizione che ne sia assicurato il soddisfacimento nella misura realizzabile.

In sintesi il ricorrente:

a) non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di ristrutturazione ex art. 67 D.Lgs.14/2019 e, in particolare, non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal CCI e D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, nonché non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge;

b) non risulta altresì aver compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risultante dalla visura protesti, nonché dalla documentazione fornita e che consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale degli stessi.

Dai dati che verremo ad illustrare di seguito, si può agevolmente rilevare che il ricorrente non solo versa in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trova anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il

**SAVERIO REGANO**

**AVVOCATO**

Corso Vittorio Veneto, 6– 70123 Bari

Posta elettronica:

[regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it](mailto:regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it)

Cell: 339 4435981

complesso dei debiti e il patrimonio prontamente liquidabile composto esclusivamente dal trattamento economico derivante dalla indennità mensile di disoccupazione percepita sino ad oggi.

Non ci sono altre evidenti e incidenti esposizioni al di fuori di quelle nei confronti degli istituti di credito e, pertanto, la posizione debitoria può ritenersi consolidata in relazione alle partite provenienti dalla precarietà dell'occupazione lavorativa, dalla messa in cassa integrazione e dall'attuale disoccupazione, condizioni che, data la meritevolezza in capo al ricorrente potrebbero essere risolte attraverso il piano di ristrutturazione, così come proposto, al fine di ricondurre lo stesso ad una condizione economica e finanziaria di normalità, gestibile con il patrimonio disponibile e ottemperando, se pur parzialmente, alle obbligazioni precedentemente assunte.

**In ordine alle cause dell'indebitamento**

Nel caso di specie, la determinazione della situazione di indebitamento si è manifestata a seguito della necessità del ricorrente di far fronte a necessità personali che hanno comportato un maggiore esborso economico rispetto alla disponibilità economica percepita.

Lo stesso, invero, in sede di audizione ha dichiarato quanto segue: “ *di versare in una situazione di sovraindebitamento dovuta all'improvvisa e imprevedibile perdita di lavoro, che non gli ha permesso di adempiere regolarmente alle obbligazioni precedentemente assunte*”.(all. 2 verbale di audizione)

Al fine di consentire alla S.V. di valutare la diligenza impiegata dal ricorrente nell'assumere le obbligazioni si precisa che determinante è stata la concessione di finanziamenti, che, gravando in maniera sbilanciata sulla complessiva ed effettiva capacità reddituale del ricorrente, hanno determinato lo squilibrio finanziario che poi è sfociato nella situazione di perdurante squilibrio che ha originato il sovraindebitamento.

L'esposizione debitoria deriva esclusivamente da uno stato di necessità e bisogno oltre che di buona fede, prestata nei confronti di “pseudo aiuti derivanti da proposte finanziarie di finanziamento a tassi agevolati” che in realtà si sono rivelati “abusivi” e svantaggiosi per il ricorrente.

**SAVERIO REGANO**

**AVVOCATO**

Corso Vittorio Veneto, 6– 70123 Bari

Posta elettronica:

[regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it](mailto:regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it)

Cell: 339 4435981

A tal proposito sarebbe opportuno considerare che la concessione di credito, rinnovata, rifinanziata, sebbene con l'alea dello stato di incapacienza e insufficienza finanziaria del debitore richiedente, ha sedimentato e incancrenito lentamente l'indebitamento "incolpevole" dello stesso, con la conseguenza di ritardare lo stato vero e proprio di insolvenza e generarne invece il sovraindebitamento.

A riscontro di quanto dedotto, si dimostra la necessità degli enti finanziatori di far sottoscrivere il contratto Compass anche ad un soggetto coobbligato, nella vicenda che ci occupa, alla madre del ricorrente, circostanza di per sé chiarificatrice di una valutazione del merito creditizio non adeguata.

Nel caso in specie si configurerebbe quasi una concessione abusiva del credito da parte delle agenzie finanziarie, considerando che la concessione abusiva di un finanziamento non fa altro che mantenere in vita una condizione economica ormai dissestata da un punto di vista patrimoniale, suscitando la falsa convinzione che si tratti di una situazione patrimoniale economicamente ancora *in bonis*, così da indurre il debitore ad accettare le proposte che di volta in volta sono state emesse per il rinnovo di un finanziamento anche al solo fine di estinguerne un precedente in sofferenza .

In questa sede non è nostra competenza valutare se in presenza di ipotesi di concessione legittima o abusiva del credito, ma è altresì necessario capire la bontà degli intenti del debitore, il quale poneva quale unico obiettivo la tutela della sua famiglia, ivi compreso l'aiuto e sostegno economico ai due figli, nati da una convivenza molto conflittuale, tanto che, vi è stato nemmeno il riconoscimento esclusivamente del solo piccolo Varrese Giovanni (**all. 3 estratto di nascita**). Non si può esimersi dall'evidenziare che il sig. Varrese non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, bensì ha agito esclusivamente mosso dalla necessità di far fronte alle spese necessarie per il proprio sostentamento e quello della prole mosso comunque dalla convinzione di poter portare a termine l'adempimento delle obbligazioni assunte.

Purtroppo, come si evince da estratto conto previdenziale, a partire dall'anno 2020 il ricorrente è stato posto più volte al trattamento di cassa integrazione, quale anticamera successiva dello stato di disoccupazione. ( all.4 estratto previdenziale)

#### **In ordine situazione familiare economica e reddituale**

##### **a) Composizione del nucleo familiare**

Come da Certificato di residenza e di stato di famiglia si dichiara che il nucleo familiare del ricorrente risulta composto come di seguito **(All. 5 Certificato stato di famiglia)**:

VARRESE Michele, nato il 21.04.1973 in Gravina in Puglia, Cod. fisc. VRRMHL73D21E155W;

PUTIGNANO Chiara, nata il 5.03.1947 in Gravina in Puglia, Cod. fisc. PTGCHR47C45E155D

Il predetto nucleo familiare risiede nel Comune di Gravina in Puglia (Ba) alla Via Richard Wagner, 4.

##### **b) Spese medie mensili necessarie al sostentamento del debitore e della coniuge**

Le spese necessarie al sostentamento del ricorrente sono state quantificate in € 200,00 / 250,00 circa, per il mantenimento del figlio, come dichiarato dal ricorrente stesso, e altre € 350,00 circa per spese necessarie alla cura della propria persona ivi compreso spese accessorie per mantenimento e gestione autovettura, pertanto potremmo ipotizzare che le spese necessarie a soddisfare i propri bisogni e quelle necessarie al mantenimento della prole ammontano complessivamente ad € 550,00 mensili. **(all. 6 bonifico per mantenimento)**

Le spese di mantenimento all'interno del nucleo familiare sono sostenute dalla madre, sig.ra Putignano Chiara, non avendo, il Varrese momentaneamente risorse finanziarie per sopportare ulteriori costi.

##### **c) Situazione reddituale del ricorrente**

La situazione reddituale del ricorrente allo stato attuale, come risulta dai modelli di dichiarazione dei redditi è la seguente: **(all.7 dichiarazione redditi)**

<b>VARRESE Michele</b>
<b>Certificazione Unica 2020, redditi 2019, reddito al lordo delle imposte € 20.072,00</b>
<b>Certificazione Unica 2021, redditi 2020, reddito al lordo delle imposte € 20.917.00</b>

**Certificazione Unica 2022, redditi 2021, reddito al lordo delle imposte € 22.925,00**

Attualmente, il sig. Varrese risulta essere occupato presso la ditta Costruzioni Giscav S.r.l., per un tempo strettamente determinato, compreso in un arco temporale a partire dal 9.5.2023 al 31.05.2023 e ulteriore proroga sino al 23.06.2023.

Sino alla predetta assunzione il ricorrente ha percepito, a far data dal 2.01.2023, un'indennità di disoccupazione pari ad € 958,03 circa. **(all. 8 lettera di licenziamento – all. 9 cedolino Naspi per disoccupazione)**

Tanto dedotto si può affermare che al netto del fabbisogno personale la somma che potrà essere destinata all'attivo della procedura ammonterebbe ad € 308,00 circa, importo sostenibile per il ricorrente, in previsione della redditività derivante dall'attuale precaria e momentanea occupazione e/o dall'indennità di disoccupazione che potrebbe percepire in caso di mancato rinnovo del contratto di lavoro.

#### **Situazione patrimoniale**

Come da visura il ricorrente non possiede alcun bene immobile, fabbricato o terreno e non risulta titolare di alcun bene prestigio da ritenersi vantaggioso per la procedura.

Il ricorrente è titolare dell'autovettura Alfa Romeo tg. CX569JT, il cui valore economico risulta del tutto modesto e la cui utilità si rende necessaria per poter raggiungere il piccolo Giovanni e sopperire ad emergenze familiari, convivendo con la anziana madre, **(all. 10 visura PRA)**

#### **Situazione finanziaria**

Il sig. Varrese è titolare, presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata del conto corrente n. 1/2887106 il cui saldo ammonta ad € 806,52 **(all.11 comunicazione giacenza c/c)** e titolare della carta Postepay il cui saldo ammonta ad € 499,19 e giacenza media ad € 186,23 **(all.12 comunicazione saldo Postepay)**

#### **In ordine agli atti di disposizione**

Dalla documentazione esaminata dal professionista facente funzioni di Organismo di composizione della crisi e come dichiarato dal ricorrente non risultano atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni e a suo carico non sussistono crediti impignorabili *ex art.* 545 c.p.c.

### **POSIZIONE DEBITORIA**

Il passivo ricostruito tiene conto:

- delle risultanze della Centrale rischi Banca Italia del sig. Varrese (**all.13 Centrale Rischi**);
- delle risultanze dell'attività di circolarizzazione del credito tributario e previdenziale;
- delle risultanze della situazione debitoria da atti di causa ossia contratti di finanziamento.

All'esito delle verifiche condotte, il passivo complessivo, comprensivo dei costi di massima della presente procedura, è risultato così composto:

<b><u>CREDITORE</u></b>	<b><u>TITOLO</u></b>	<b><u>DEBITO</u></b>
O.C.C. Avv. Maria Cristina Caporale	Prededuzione	€ 2.079,89
Avv. Saverio Regano - Advisor	Privilegio <i>ex art.</i> 2751 bis c.c.	€ 2.230,25
Agenzia Entrate	Crediti Privilegiato <i>ex art.</i> 2749-2752 c.c.	€ 111,00
Compass	Credito chirografario - Finanziamento	€ 10.342,36
Avvera	Credito chirografario - Finanziamento	€ 42.047,35

Da quanto riportato in tabella si delinea che il ricorrente è gravato da una situazione debitoria di € 52.500,71, salvo miglior precisazione del debito, alla quale andranno sommati i crediti derivanti dalle competenze dell'O.C.C.I e dell'advisor avv. Saverio Regano, come di seguito descritti.

#### **1. Crediti in Prededuzione**



Il credito in prededuzione di € 2.079,89, quale compenso dell'OCCEI, che dovrà essere trattato in via di prededuzione ai sensi dell'**art. 6 lett. a** fermo quanto disposto dall'**art. 71, comma 4**.

## **2) Crediti in Privilegiato**

Il credito in privilegio ex art. 2751 bis c.c. relativo alle competenze professionali dell'*advisor* avv. Saverio Regano per le attività svolte e da svolgersi in costanza di procedura e quantificate adeguandosi ai minimi previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod in € 2.230,25 (**all. 14 preventivo avv. Saverio Regano**).

## **3) Creditore in Privilegiato ex artt. 2752 – 2749 c.c.**

Il ricorrente risulta essere debitore nei confronti dell'Agenzia Entrate di Bari per omesso pagamento di tributi calcolati in privilegio per l'importo di € 79,33 e in chirografario per un importo di € 31,67.

## **6. Credito chirografario di Avvera S.p.A.**

Il ricorrente risulta essere debitore della società Avvera per un credito della somma di € **42.047,35**. Tale debito scaturisce dal contratto di credito n. 99667 sottoscritto con la società finanziaria Avvera in data 03.08.2021 in corrispondenza della somma finanziata pari ad € 48.051,90 da restituirsi in 120 rate dell'importo di € 400,07. (**all. 15 contratto Avvera S.p.A.**)

## **7. Credito chirografario Compass**

Il ricorrente risulta debitore della società Compass per la somma complessiva di € **10.342,36** derivante da un contratto di credito n. 26233625 concesso dalla Compass in data 27.07.2022 per l'importo complessivo di € 11.103,90 e ammortamento di 60 rate dell'importo di € 183,68.

Ai fini della richiesta di credito avanzata dal Varrese per l'erogazione dell'importo così finanziato è occorsa la coobbligazione della madre, tale sig.ra Putignano Chiara. (**all. 16 contratto Compass S.p.A.**)

Detti finanziamenti sono serviti al ricorrente per scopi esclusivamente personali, al fine di sopperire ad esigenze anche familiari.

## **PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE AVANZATA DAL DEBITORE**

### **VARRESE**

I debiti complessivi, così come accertati, ammontano complessivamente ad € **54.730,71** di seguito meglio specificati:

- **totale crediti in prededuzione e postergati € 2.079,89 (compenso OCCS);**

Detto importo ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 lett. a e 71 comma 4 del D.vo n.14 del 2019 aggiornato con D.L. 73/2022 sarà accantonato e corrisposto soltanto a seguito di corretta esecuzione del piano e a seguito di autorizzazione del Giudice Delegato letta la relazione finale dell'OCC;

- **totale crediti privilegiati € 2.309,33 di cui**

\* € 2.230,25 (compenso advisor)

\* € 79,33 (tributi/imposte Agenzia Entrate)

- **totale crediti chirografari: € 52.421,38 di cui**

\* € 42.047,35 (finanziamento Avvera)

\* € 10.342,36 (finanziamento Compass)

\* € 31,67 (sanzioni/aggio ADER)

### **PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE**

Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorrente formula una proposta con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti, assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile tra il reddito disponibile ed il debito sostenibile;
- d) consentire al debitore alla conclusione del piano *un fresh-restart*.

**SAVERIO REGANO****AVVOCATO**

Corso Vittorio Veneto, 6– 70123 Bari

Posta elettronica:

[regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it](mailto:regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it)

Cell: 339 4435981

<b>Creditori</b>		<b>Debito residuo</b>	<b>% soddisfazione</b>	<b>Somma proposta nell'accordo</b>
OCC Bari - Avv. Maria Cristina Caporale	Predeuzione al 100 % e postergato ex artt. 6 e 71 CCI	€ 2.079,89	100%	€ 2.079,89
Avv. Saverio Regano	Privilegio ex art. 2751 bis c.c.	€ 2.230,25	100%	€ 2.230,00
Agenzia Entrate S.p.A.	Privilegio 2752 – 2749	€ 79,00	100%	€ 79,33
Agenzia Entrate S.p.A.	Chirografario	€ 31,67	20%	€ 6,35
Avvera	Chirografario.	€ 42.047,35	20%	€ 8.409,50
Compass	Chirografario	€ 10.342,36	20%	€ 2.068,53
<b>TOTALE)</b>		<b>€ 56.810,52</b>		<b>€ 14.873,60</b>

Coperture e modalita'

Come esposto nel piano presentato, il debitore, in maniera prospettica disponendo di una liquidità mensile utilizzabile pari a circa € 978,00 mensili, considerata sia la redditività attuale derivante dall'occupazione momentanea che in subordine l'indennità Naspi e contestualmente alle spese necessarie per il sostentamento, intende far fronte alle predette passività - nei modi ed alle condizioni specificate, destinando la somma di € 12.793,63 oltre il compenso OCC di € 2.079,89 per la ristrutturazione del debito complessivo, corrispondendo pertanto la somma complessiva di € 14.874,00 versando l'importo mensile di € 308,00 per 48 mensilità.

Si precisa che:

> 1° mese successivo all'omologa sarà corrisposto il pagamento nei confronti di ADER pari ad € 6,35, quale unica rata.( 1 rata)

>dal 2° mese verrà corrisposto il pagamento parziale del compenso di € 6,35 per 11 mesi. (11 rate)

Per i restanti crediti, gli stessi saranno soddisfatti nei termini e modalità previste nella tabella

**SAVERIO REGANO****AVVOCATO**

Corso Vittorio Veneto, 6– 70123 Bari

Posta elettronica:

[regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it](mailto:regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it)

Cell: 339 4435981

sottostante e che si allega.

Il conferimento di tali somme è stato calcolato in modo da essere sostenibile per il ricorrente che avrebbe un reddito complessivo medio pari ad € 978,00 circa, di cui una quota parte risulterebbe necessaria per fronteggiare le esigenze incompressibili di vita personali e del piccolo Giovanni, e restante quota parte per onorare il piano di ristrutturazione.

<b>PIANO PAGAMENTI VARRESE</b>								
				<b>ANNI</b>				
				n-1+4	n+2	n+3	n+4	
<b>Creditore</b>	<b>importo del debito</b>	<b>importo del piano</b>	<b>n. rate</b>	<b>rata mensile</b>	<b>rata mensile</b>	<b>rata mensile</b>	<b>rata mensile</b>	
<b>PIANO PAGAMENTI</b>								
<b>Compenso O.C.C.</b>	2.079,89	2.079,89	4+1m	6,35	35,15	35,15	89,72	89,9 1 mese
Onorario avv. Regano	2.230,25	2.230,25	36	76,75	54,55	54,55		
Agenzia Entrate	79,00	79,00	12	6,60				
Agenzia Entrate	31,67	6,35	1 m	6,35				
Avvera	42.047,12	8.409,50	48	175,20	175,20	175,20	175,20	
Compass	10.342,62	2.068,53	48	43,10	43,10	43,10	43,10	
<b>TOTALE</b>	<b>56.810,52</b>	<b>14.873,60</b>		314,35	308,00	308,00	308,02	

**In ordine alla valutazione del merito creditizio del ricorrente e alla diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni**

In considerazione delle vicende lavorative del sig. Varrese, allo stato appare doveroso ed opportuno evitare un eventuale accanimento processuale in danno del medesimo, per il recupero dei crediti vantati dai suddetti istituti in suo danno, considerando anche che, senza alcuna puntuale interpretazione e sulla scorta delle precedenti considerazioni, si evidenzia comunque una scarsa valutazione del merito creditizio effettuata dagli enti finanziatori, talchè si è ritenuta necessaria la garanzia in capo alla sig.ra Putignano Chiara, anziana madre del ricorrente.

Ebbene considerare che il Varrese ha dovuto far accesso al credito per impreviste esigenze personali che lo hanno portato a sostenere degli esborsi economici maggiori, il tutto con la previsione di poter comunque sostenere il corretto adempimento, percependo lo stesso una retribuzione decorosa.

L'evento infausto della perdita del lavoro, ha sicuramente creato una sproporzione tra le entrate e i costi da sostenere, tanto da non essere più riuscito ad adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte in precedenza.

Sul punto, invero, sulla scorta delle precedenti considerazioni di fatto, si può bene evidenziare l'assenza di alcun elemento di *scientia fraudis* in capo al Varrese.

In suffragio della sedimentata normativa di cui all'art. 76, D.P.R. n. 602/1973, D.L. n. 69/2013, della Legge 3 del 2012 e CCI, potremmo ben osservare che, tale strumento appaia quale ombrello protettivo con la previsione di un temporaneo divieto alle azioni esecutive finché non vi sia definizione del piano del consumatore o di altro strumento della predetta legge e pedissequa omologa.

Come osserva la Suprema Corte, qualora vi sia una reale e non dilatoria proposta di risanamento del debito o piano del consumatore bisognerebbe salvaguardare la *ratio* della “*par condicio creditorum*”, la cui salvaguardia del patrimonio del “debitore” garantirebbe il giusto ed equo

**SAVERIO REGANO**

**AVVOCATO**

Corso Vittorio Veneto, 6– 70123 Bari

Posta elettronica:

[regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it](mailto:regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it)

Cell: 339 4435981

soddisfo dei creditori in maniera graduata alla natura del credito vantato.

Nel caso in specie tale misura protettiva darebbe la possibilità ad entrambe le parti, creditore e debitore, di essere soddisfatte e tutelate in entrambi i diritti.

Sul punto si esprime la genuinità e convenienza del piano del consumatore formulata secondo la *ratio* della normativa che tende ad impedire o limitare il danno che potrebbe essere cagionato al consumatore indebitato promuovendo plurime azioni esecutive in suo danno, considerato il perimetro di povertà in cui già vive il ricorrente

**In ordine all'esclusione dell'alternativa liquidatoria**

Intraprendere una procedura liquidatoria non sarebbe conveniente né etica poichè andrebbe a vanificare la *ratio* della procedura da sovra indebitamento, tesa a ricollocare in un contesto economico, professionale, sociale e personale il debitore “privo di colpa” e concedendo un'altra *chance*.

Si ritiene che la proposta così formulata sia l'unica possibile risoluzione allo stato di sovra indebitamento in capo al Varrese, tenendo conto che lo stesso non risulta proprietario di alcun bene immobile e/o mobile, ad esclusione dell'autovettura, di nessun valore economico importante o sufficiente per soddisfare il ceto creditorio, oltre che bene strumentale necessario per lo svolgimento dell'impegni personali e lavorativi, quando vi è possibilità.

Pertanto unica partita attiva disponibile per il risanamento della debitoria è rinveniente dalla quota parte indicata traente dalla indennità di disoccupazione e/o dalla remunerazione momentanea derivante dall'attuale occupazione, quota stimata tenendo conto dei costi necessari per il sostentamento personale e dell'obbligo al mantenimento della prole.

All'uopo è opportuno considerare che le somme percepite a titolo di pensione così come la Naspi possono essere pignorate purché sia rispettato il cosiddetto minimo vitale, trattasi, in particolare, del minimo necessario per condurre un'esistenza dignitosa e corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà, di conseguenza, il minimo vitale della pensione

è pari a 690,42 euro.

I creditori possono, dunque, pignorare la pensione o la Naspi solo nella parte eventualmente eccedente i 690,42 euro e sempre nei limiti di 1/5, per esempio, se la pensione è di euro 1.000,00, i creditori possono pignorare 1/5 di euro 309,58, indici che rispecchiano pienamente la condizione del Varrese.

Tale valore è esattamente il corrispettivo che viene messo a disposizione dal Varrese per il risanamento della debitoria.

L'obiettivo primario è infatti il superamento dello stato di crisi conservando la possibilità di condurre una vita decorosa, mettendo a disposizione dei creditori, sotto la vigilanza del nominato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, la quota parte del proprio reddito così come meglio precisato, con l'esclusione di quanto necessario per il decoroso sostentamento personale.

Considerato che gli artt. 67 e seguenti D.Lgs. 14/2019 consentono la possibilità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, il ricorrente formula la presente proposta di composizione della crisi che vuole essere credibile, sostenibile, verificabile e motivata.

\*\*\*

Tanto dedotto, il sig. Varrese Michele, per il tramite dello scrivente e del professionista designato dall'organismo di composizione della crisi dell'ordine degli Avvocati di Bari

### **Chiede**

che l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 Legge delega 155/2017 così come attuata dal D. L.vo n.14 del 2019 aggiornato con D.L. 73/2022;

verificato che la proposta di piano del consumatore soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 67 e ss Legge delega 155/2017 così come attuata dal D. L.vo n.14 del 2019 aggiornato con D.L. 73/2022;

**SAVERIO REGANO**

**AVVOCATO**

Corso Vittorio Veneto, 6– 70123 Bari

Posta elettronica:

[regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it](mailto:regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it)

Cell: 339 4435981

verificata, altresì, l'assenza di atti in frode ai creditori,

**Voglia**

emettere sentenza di cui all'art. 70 dal D. L.vo n.14 del 2019 aggiornato con D.L. 73/2022.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario.

Con osservanza

Bari, 25 luglio 2023

*avv. Saverio Regano*